



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI

**DELEGAZIONE PROVINCIALE
DI
AGRIGENTO**



Sede: Via Lucrezio, 5/b – Villaggio Mosè 92100 Agrigento
Tel. 0922 605351 - Fax 0922 520378
E-mail: del.agrigento@lnd.it - Sito: sicilia.lnd.it



COMUNICATO UFFICIALE N°48

del 23/12/2021

STAGIONE SPORTIVA 2021/2022

COMUNICAZIONI



MESSAGGIO AUGURALE
DEL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI AGRIGENTO – L.N.D.

Auguri di Buon Natale

Con il cuore spezzato per la tragedia di Ravanusa che ha lasciato un grande vuoto in tutti noi, rivolgo un affettuoso augurio di un Santo Natale al presidente del C.R. LND Sicilia dott. Sandro Morgana, al presidente onorario del C.R. LND Sicilia ing. Santino Lo Presti, al coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico Sicilia prof. Stefano Valenti, al delegato provinciale del CONI prof.ssa Antonella Attanasio, al presidente dell'AIA di Agrigento dott. Calogero Drago, al presidente dell'AIAC di Agrigento sig. Calogero Capraro, ai miei preziosi collaboratori del comitato Figc - LND di Agrigento, al nostro intraprendente impiegato, a tutti gli amministratori locali che supportano le nostre società, agli operatori della carta stampata e televisiva che divulgano con grande professionalità le nostre attività e a tutte le società calcistiche (dirigenti, allenatori/trici, calciatori/trici e tifosi), veri attori protagonisti che con la grande passione profusa quotidianamente in campo permettono di portare avanti nel miglior modo possibile questo meraviglioso sport che è il gioco del calcio.

Il Presidente della D.P. LND Agrigento
Angelo Caramanno



COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

1. **CIRCOLARE N. 18/CS DEL 17 DICEMBRE 2021**
In allegato, si pubblica la circolare n. 18/CS avente il seguente oggetto:
Credito d'imposta sponsorizzazioni sportive – Primo elenco dei soggetti beneficiari-

2. **CIRCOLARE N. 19/CS DEL 20 DICEMBRE 2021**
In allegato, si pubblica copia della circolare n. 39/21 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D. avente il seguente oggetto:
Decreto Legge n. 146 del 21 ottobre 2021 – Conversione in legge – Interessi Legali 2022

3. **CIRCOLARE N. 20/CS DEL 21 DICEMBRE 2021**
In allegato, si pubblica copia della circolare n. 40/21 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D. avente il seguente oggetto:
Avviso del Dipartimento per lo Sport – Seconda Tranche 2021 dei contributi a favore delle ASD/SSD – Avvio dell'erogazione della seconda parte – Contributi locazioni e forfettario

4. **CIRCOLARE N. 21/CS DEL 21.12.2021**
In allegato, si pubblica copia della circolare n. 41/21 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D. avente il seguente:
Oggetto: Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 73/E del 16 dicembre 2021 -
Istituzione del codice tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite mod. F 24, del contributo a fondo perduto di cui all'art. 1, comma 16, del D.L. n.73/2021 convertito in Legge n. 106 del 23 luglio 2021 -

5. **CIRCOLARE N. 22/CS DEL 21.12.2021**
Si comunica che sul sito della U.E.F.A. è stata pubblicata la Circolare n. 92/2021 avente il seguente oggetto
Modifiche U.E.F.A. Medical Regulation

6. **COMUNICATO UFFICIALE N. 30/CS DEL 21 DICEMBRE 2021**
Si trasmette, in allegato, il C.U. N. 130/A della F.I.G.C., inerente la lista delle Sostanze e Metodi proibiti – WADA in vigore dal 1° gennaio 2022.



1. **COMUNICATO UFFICIALE N°216 DEL C.R. SICILIA LND DEL 21/12/2021**
PIANO RIPARTO CONTRIBUTI LEGGE REGIONALE DEL 16 MAGGIO 1978 N. 8, ARTT. 13 E 14

Si allega il Comunicato Ufficiale n°216 del C.R. Sicilia LND del 21/12/2021 inerente il piano di riparto dei contributi legge regionale del 16 maggio 1978 n. 8, artt. 13 e 14 relativi al potenziamento delle attività sportive isolate. Con il D.D.S. n. 3760 del 9.12.2021 è stato liquidato l'acconto pari al **70%** del contributo per **l'anno 2021** (stagione sportiva 2020/21).
Per maggiori dettagli consultare il Comunicato specificato in epigrafe.

2. **PROTOCOLLO SANITARIO – INDICAZIONI GENERALI FINALIZZATE AL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – AGGIORNATO AL 3 DICEMBRE 2021**

A seguito della nuova versione (n. 4) delle indicazioni generali, pubblicate dalla F.I.G.C. in data 3 dicembre 2021, per la pianificazione, organizzazione e gestione della Stagione Sportiva 2021/2022 (allenamenti, attività pre-gara e gare) per il calcio dilettantistico e giovanile, si pubblica, parzialmente modificato (modifica evidenziata in rosso) quanto riportato sul C.U. n. 187 del 2 dicembre 2021:

*Preliminarmente, occorre ricordare che Il Comitato Regionale, con propria determinazione del 12 agosto 2021 e successivamente confermata con deliberazione del 5 ottobre 2021, applica, per le categorie dilettantistiche e giovanile agonistiche di livello regionale e provinciale le stesse prescrizioni previste per le attività di preminente interesse nazionale e cioè "consentire lo svolgimento delle attività agonistiche **esclusivamente** ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19, di cui all'art.9 c.2 del DL22 aprile 2021, n.52 modificata dal DL del 23 luglio 2021, n.105;*

*In considerazione delle disposizioni governative che hanno visto l'introduzione del Green Pass Rafforzato e della Certificazione Verde Covid – 19 quali strumenti principali per la ripresa delle attività sociali, lavorative e sportive, **la partecipazione a competizioni, gare, tornei ed eventi agonistici, dilettantistici e giovanili è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni Verdi Covid-19 in corso di validità.***

Ciò significa che i possessori di green pass rafforzato sono esentati, per tutto il periodo di validità dello stesso- da ogni successivo programma di testing obbligatorio (tamponi), finalizzato alla partecipazione agli eventi.

*Viceversa, tutti i soggetti rientranti nella categoria **NON VACCINATI E NON GUARITI**, in quanto non in possesso del Green Pass Rafforzato, saranno tenuti ad eseguire i tamponi secondo le normative vigenti (48 ore prima dell'evento sportivo) al fine dell'ottenimento della certificazione verde covid – 19.*

Per la partecipazione alle attività sportive al chiuso,

è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni Verdi Covid-19 in corso di validità.

3. **TRASFERIMENTO DI CALCIATORI "GIOVANI DILETTANTI" E "NON PROFESSIONISTI" TRA SOCIETA' PARTECIPANTI AI CAMPIONATI ORGANIZZATI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

Il Trasferimento di un calciatore "giovane dilettante" o "non professionista" nell'ambito delle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire nel seguente periodo:

da MERCOLEDI' 1 DICEMBRE a GIOVEDI' 30 DICEMBRE 2021 (ore 19.00)

Si ricorda che, avendo questo Comitato adottato il processo di dematerializzazione dei moduli, ogni operazione di trasferimento calciatori (acquisizione e firma elettronica del modulo) dovrà essere eseguita entro il termine sopra indicato.

Le liste di trasferimento, in virtù di quanto esposto, non potranno essere depositate né presso il Comitato Regionale né presso le Delegazioni Provinciali della F.I.G.C.

LE LISTE DI TRASFERIMENTO IN ERRORE DEVONO ESSERE REGOLARIZZATE ENTRO IL PREDETTO TERMINE DI CHIUSURA, CASO CONTRARIO VERRANNO RESPINTE.

4. **SETTORE IMPIANTI C.R. SICILIA - COMUNICATO**

OGGETTO: Proroga omologazioni campi in erba naturale, terra battuta e campi di calcio a 5

In aderenza alle decisioni del Consiglio direttivo della LND nel corso della riunione del 30.08.2021, viene concessa la proroga della omologazione dei campi di cui all'oggetto attualmente scaduti o in scadenza fino al **31.12.2021**, a condizione che lo stato degli impianti garantisca la tutela dell'incolumità e della sicurezza dei soggetti che usufruiscono delle strutture interessate.

Nelle more ed entro detta data, le strutture interessate saranno poste ad ispezione a cura del Fiduciari Provinciali Campi al fine di verificarne le condizioni ed i requisiti tecnici che consentano il rinnovo/rilascio delle certificazioni autorizzative all'utilizzo ai fini ufficiali federali.

A tal fine si invitano le Società Sportive affiliate, i Gestori ed i proprietari (privati ed Enti Pubblici) a prestare la massima collaborazione ai Sigg.ri Fiduciari nell'espletamento di detta attività.

IL FIDUCIARIO REGIONALE
CAMPI
F.to Giuseppe Bonsangue

IL PRESIDENTE DEL COMITATO
REGIONALE
F.to Sandro Morgana

5. **REVISIONE DELLE OMOLOGAZIONI DEGLI IMPIANTI**

Si ricorda che il punto 5. dell'Art. 31 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti riporta letteralmente "..... *In assenza di modifiche, le omologazioni devono in ogni caso essere effettuate ogni quattro stagioni sportive* ".

Si invitano, pertanto, le società affiliate ad indicare come campo casalingo, all'atto della iscrizione al prossimo Campionato 2021/2022, un impianto che soddisfi il requisito di cui sopra.

In particolare, in considerazione degli eventuali prossimi "Ripesaggi" e nell'esclusivo interesse delle Società Sportive interessate, si consiglia di verificare che l'impianto calcistico proposto oltre a soddisfare il punto 5. del Regolamento sia omologato per la categoria per la quale si intende concorrere.

Alla luce di ciò, sarà cura delle suddette Società chiedere con l'urgenza del caso al Comitato Regionale il sopralluogo per la verifica del possesso da parte della struttura sportiva dei requisiti tecnico-impiantistici e delle caratteristiche atte al rilascio della necessaria omologazione.

Con l'occasione, si comunica alle Società affiliate che è in fase di attivazione il programma di revisione delle omologazioni dei campi la cui ultima idoneità sia stata rilasciata **anteriamente alla data del 1° Luglio 2018**.

Si invita, pertanto, a prestare la massima collaborazione ai Fiduciari Provinciali Campi, provvedendo, tra l'altro, in tempo utile e nei giorni fissati per i sopralluoghi di rito, alla segnatura del rettangolo di giuoco.

Nel richiamare integralmente la normativa federale, si raccomanda, in particolare, il rispetto:

- della misura minima della fascia del campo per destinazione a contorno del rettangolo di giuoco (ml. 1,50 per i campi in terra battuta per il C11 e di ml. 1,00 per i campi di C5);

- dell'altezza libera della recinzione interna di ml. 2,20 (altezza minima) al netto dell'eventuale cordolo di supporto;
 - delle recinzioni interne che devono essere conformi alla normativa relativa vigente ed essere prive di squarci;
 - delle esatte misure delle porte (ml. 7,32 x ml. 2,44 per il C11 e ml. 3,00 x ml. 2,00 per il C5) per le quali non è prevista alcuna tolleranza;
 - della planarità e della conformità alle norme federali della superficie del rettangolo di giuoco;
 - delle zone destinate ai giocatori locali ed a quelli ospiti, all'interno degli spogliatoi;
 - della necessaria separazione delle aree destinate al pubblico da quelle circostanti l'area spogliatoi.
- Si fa rilevare che quanto riportato nei punti di cui sopra è essenziale per il rilascio dell'attestato di omologazione ai fini federali dell'impianto.

6. **SPOGLIATOI**

Si invitano le Società ospitanti a vigilare affinché gli Spogliatoi vengano messi a disposizione delle Società ospitate almeno 1 ora prima dell'inizio della gara, per consentire un adeguato "riscaldamento" degli atleti e, qualora, sullo stesso campo vengano disputate più gare, adoperarsi affinché fra una gara e l'altra gli stessi vengano lasciati liberi per tempo per consentire anche la pulizia degli stessi.

Ai sensi dell'Art. 31 punto 4) lettera B) comma b) del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, gli "Spogliatoi" devono essere, in ogni caso, decorosi, convenientemente attrezzati ed adeguatamente protetti.

Si ricorda, inoltre, che gli spogliatoi rappresentano il biglietto da visita della Società ospitante. Pertanto, a prescindere dal fatto che deve essere assolutamente assicurata la piena funzionalità delle docce e dei servizi igienici (wc e lavabi ricadenti all'interno di ogni singolo spogliatoio), si esige che vengano rispettati sia il decoro che i requisiti di assoluta igienicità degli stessi (apparecchiature sanitarie e pavimenti puliti, senza incrostazioni calcaree ed altro, pareti dei servizi ed intonaci in perfetto stato, assolutamente privi di muffe in genere).

7. **CERTIFICAZIONI MEDICHE**

Si rende noto che, in ottemperanza a quanto stabilito dall'Art. 6 punto 2 della L.R. N. 36 del 30.12.2000 della Regione Sicilia, il tesseramento dei calciatori e delle calciatrici con le Società della L.N.D. (Calcio a 11 e Calcio a 5) – sia nazionali che regionali – aventi sede nel territorio regionale è subordinato alla contestuale presentazione della certificazione medica per l'attività agonistica e non agonistica.

Pertanto, al fine di evitare responsabilità penali per i Presidenti e sanzioni amministrative per le Società, la L.N.D. ha disposto che le procedure telematiche di tesseramento non potranno attivarsi nel caso di mancato caricamento al sistema informatico delle suddette certificazioni mediche.

8. **REGISTRO NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE - (REGISTRO 2.0 C.O.N.I.)**

Si ritiene opportuno ricordare alle Società che per accedere ai contributi pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi i contributi relativi alla Legge Regionale N. 8 del 16 Maggio 1978, è condizione indispensabile l'iscrizione al Registro CONI, obbligatoria per legge, così come previsto **dall'Art. 90, Commi 18 e 18 Ter della Legge n. 289 del 27.12.2002 (come modificato dalla legge 128/2004).**

Si rammenta, altresì, che con l'entrata in vigore del nuovo Statuto Federale l'iscrizione al Registro C.O.N.I. è condizione necessaria per esercitare il **diritto di voto** da parte delle Società, fermi restando tutti gli altri requisiti stabiliti dal richiamato Statuto Federale.

Giova preliminarmente rappresentare che l'iscrizione al predetto Registro delle Società Sportive dilettantistiche gestito dal C.O.N.I. segue la Stagione Sportiva e, pertanto, decade automaticamente al 30 giugno di ogni anno. Con l'avvio della nuova Stagione le Società associate alla L.N.D. dovranno, dunque, rinnovare la propria iscrizione.

Per quanto attiene alle funzionalità e procedure telematiche di caricamento della documentazione per il Registro C.O.N.I. si informa che il C.E.D. della L.N.D. ha reso operativa una nuova funzionalità sul sistema

AS400 e sul portale della L.N.D. nell'area riservata alle Società, che consentirà a queste ultime di caricare la documentazione per il Registro C.O.N.I..

Attraverso il menù "*Dati Societari*", è stata aggiunta la nuova funzione denominata "*Registro C.O.N.I.*" in cui le Società potranno effettuare l'upload delle informazioni richieste, inviando i files in formato PDF (grandezza massima 3 MB ciascuno).

Successivamente alla trasmissione, le Società dovranno firmare elettronicamente i files caricati nel sistema dal menù "*Firma elettronica*" -> "*Documenti da firmare*" alla voce "*Registro CONI*".

I sottoelencati documenti, **obbligatori**, sono occorrenti per nuove iscrizioni al Registro CONI:

- Atto Costitutivo/Statuto della Società oppure Statuto della Società (indicando **obbligatoriamente** la data di deposito del documento all'Agenzia delle Entrate).

Essendo la data di registrazione degli atti presso l'Agenzia delle Entrate un dato **obbligatorio**, il programma di apposizione della firma elettronica controllerà la presenza dell'informazione e, in difetto, non apporrà la marcatura digitale al documento.

Ha, invece, carattere facoltativo il caricamento a sistema della copia di un documento di riconoscimento del Legale Rappresentante della Società.

Rimane fermo l'**obbligo** per la Società di inoltrare tramite il portale della Lega Nazionale Dilettanti anche le successive modifiche intervenute in corso di Stagione, inserendo sul portale le scansioni in formato PDF (sempre di dimensione massima di 3 MB per ciascun documento) dei verbali assembleari che riportino modifiche allo Statuto e alle cariche sociali, specificandone sempre la data di deposito presso l'Agenzia delle Entrate.

Per agevolare il lavoro delle Società, il caricamento dei documenti obbligatori ai soli fini del Registro C.O.N.I. può essere effettuato anche contestualmente alle iscrizioni ai Campionati di competenza della Stagione Sportiva 2021/2022, attraverso la rituale procedura telematica.

L'iscrizione al "Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche" (Registro 2.0 C.O.N.I.) deve essere effettuata a cura della Società, sul sito Web www.coni.it, accedendo con le proprie credenziali o accreditandosi, successivamente all'approvazione di tutti i documenti necessari per l'iscrizione ai Campionati di cui al punto 9. lettera A) – Adempimenti per l'ammissione ai Campionati – di cui al presente Comunicato Ufficiale (Dati Societari, Organigramma, Presidente, Delegati alla Firma, Autocertificazione, Delega negoziazione diritti di immagine, pubblicitari e commerciali ...).

L'iscrizione si intende completata con la stampa del Certificato di "RICONOSCIMENTO AI FINI SPORTIVI".

Per maggiori informazioni, contattare l'ufficio Affari Generali ai seguenti recapiti:

- Tel: 091 6808421/38;
- Fax: 091 6808498
- E-mail: sicilia.affarigenerali@lnd.it

Per ogni necessità di supporto ai fini dell'iscrizione al Registro CONI, o per segnalare possibili criticità in fase di iscrizione, si suggerisce di aprire un ticket di assistenza sul sistema REDMINE, sul portale Società, nell'area apposita denominata Registro CONI.

Allegata al C.U. N. 274 del 14 Giugno 2021 una breve guida predisposta dal C.E.D. della L.N.D. in ordine alle suindicate funzionalità introdotte per la gestione dei documenti di che trattasi e per gli adempimenti connessi.

9. NUOVO CODICE IBAN C.R.SICILIA LND

Si informano le Società che le nuove coordinate bancarie sono le seguenti:

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI – Via Orazio Siino s.n.c. – 90010 FICARAZZI/PA (Tel. 091.680.84.28)

ordinate Bancarie / IBAN					
Paese	Cin Eur	Cin	Abi	Cab	n. conto corrente
IT	26	S	02008	43730	000300644037

Presso Banca UniCredit Agenzia di VILLABATE (22165)

10. ASSISTENZA MEDICA

Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/4/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati per l'utilizzo delle suddette apparecchiature. Per quanto concerne l'assistenza medica, le Società ospitanti che partecipano al Campionato Nazionale Serie D, ai Campionati Nazionali di Calcio Femminile ed ai Campionati Nazionali di Calcio a Cinque, hanno l'obbligo di far presenziare in ogni gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata.

L'inosservanza di tale obbligo, da parte delle Società dei Campionati Nazionali della L.N.D., deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di una ammenda, ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva.

Alle Società ospitanti del Campionato Nazionale Serie D e del Campionato Nazionale Juniores è fatto, altresì, obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore. L'inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di una ammenda, ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva.

Alle Società ospitanti del Campionato Nazionale Serie A Maschile e Femminile di Calcio a Cinque è fatto, altresì, obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore. L'inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di una sanzione pari a € 500,00.

Alle Società ospitanti dei Campionati Regionali maschili di Eccellenza è fatto obbligo di far presenziare in ogni gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata. In alternativa, alle Società ospitanti dei Campionati Regionali maschili di Eccellenza è fatto obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza. L'inosservanza di uno di tali obblighi deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di una ammenda, ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva.

Alle Società che partecipano alle altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti è raccomandato di attenersi alla predetta disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza.

La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre garantita.

Sono fatti salvi eventuali provvedimenti delle Autorità governative e/o sanitarie in merito all'emergenza sanitaria da COVID-19 per quanto attiene all'assistenza medica connessa allo svolgimento dei Campionati, delle competizioni agonistiche e di ogni altra attività ufficiale indetta e organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti nella stagione sportiva 2021/2022.

11.

PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIUOCO

Per le gare organizzate in ambito nazionale sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) il tecnico responsabile e, se la Società lo ritiene opportuno, anche un allenatore in seconda purché anch'esso in possesso dell'abilitazione richiesta per la conduzione della prima squadra e previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari;
- d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico responsabile sanitario della Società;
- e) i calciatori di riserva;
- f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara.

La presenza nel recinto di gioco del medico sociale della squadra ospitante è obbligatoria; la violazione di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di sanzioni disciplinaria carico della Società.

Per le gare dilettantistiche e giovanili organizzate in ambito regionale dalla Lega Nazionale Dilettanti, sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) il tecnico responsabile e, se la Società lo ritiene opportuno, anche un allenatore in seconda purché anch'esso in possesso dell'abilitazione richiesta per la conduzione della prima squadra e previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari;
- d) un dirigente, esclusivamente per i Campionati per i quali non è previsto l'obbligo di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico;
- e) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale;
- f) i calciatori di riserva;
- g) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara.

E' altresì consentito l'ingresso nel recinto di gioco a coloro che, avendo svolto nella Stagione Sportiva 2019/2020 ed eventualmente nella Stagione Sportiva 2020/2021 attività in categorie ove non vi era obbligo di abilitazione, potranno esercitare l'attività di Tecnico nella Stagione Sportiva 2021/2022 se sono iscritti prima del 30 Giugno 2021 a Corsi ad invito per l'abilitazione all'attività di Tecnico, rivolti alle Società e/o Associazioni aderenti alla L.N.D.

Possono, inoltre, essere ammessi nel recinto di gioco, in base alle disposizioni impartite dalla Lega, dai Comitati, dalla Divisione Calcio a Cinque, dai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, i barellieri, i raccattapalle, i fotografi e i teleoperatori autorizzati dalla Società ospitante, responsabile del loro comportamento.

I Tecnici che abbiano ottenuto la sospensione non possono svolgere le mansioni derivanti dall'iscrizione all'Albo di Allenatore o di Direttore Tecnico. In ogni caso, gli è preclusa la possibilità di accesso in campo durante le gare con veste diversa da quella di tecnico a meno che non sia stata concessa specifica deroga da parte del Comitato Esecutivo del Settore. Resta salva la possibilità di accesso al campo per il tecnico che, già tesserato per una squadra della società, svolga attività di dirigente per altra squadra della stessa società, purché vi sia la contemporanea presenza dell'allenatore responsabile di quest'ultima. Inoltre, se già tesserati per una società possono richiedere di espletare la nuova attività soltanto per la stessa società. La sospensione dall'Albo non deve essere richiesta dal Tecnico che intende svolgere attività di dirigente o di calciatore nella stessa Società per la quale espleta attività di Tecnico, nonché dal Tecnico dilettante che, non tesserato per alcuna Società, intenda svolgere attività di calciatore.

Tutte le persone ammesse a prendere posto nelle panchine, poste all'interno del recinto di gioco, devono essere identificate dall'Arbitro mediante apposita tessera che ne attesta la qualifica, ferme restando le disposizioni contenute all'art. 66 delle N.O.I.F.

Il dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria Società. Relativamente agli allenatori abilitati dal Settore Tecnico ed inseriti nei ruoli ufficiali dei tecnici non

ancora in possesso della tessera federale (tesseramento in corso), valgono le disposizioni che saranno impartite dalla F.I.G.C., in quanto a partire dalla Stagione Sportiva 2021/2022 il tesseramento dei Tecnici verrà effettuato online attraverso il Portale Servizi F.I.G.C.

Le ipotesi di "allenatore mancante" possono essere individuate in:

- 1) non obbligatorietà del tesseramento di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici (es.: Campionato di Terza Categoria);
- 2) mancanza per cause di carattere soggettivo riguardanti l'allenatore regolarmente tesserato (es.: temporaneo impedimento per motivi personali, di salute, squalifica, ecc.);
- 3) cessazione, per qualsiasi motivo, del rapporto con l'allenatore regolarmente tesserato e nelle more (30 giorni) del tesseramento di altro allenatore iscritto nei ruoli ufficiali;
- 4) mancato tesseramento di allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici dovuto alla deroga accordata alla Società che intende confermare l'allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva, nei casi ammessi.

Nelle ipotesi del Dirigente ammesso nel recinto di giuoco, ai sensi dell'art. 66, delle N.O.I.F., al posto dell'allenatore, il nominativo del Dirigente medesimo deve essere indicato nell'elenco di gara nello spazio previsto per l'allenatore, avendo l'avvertenza di cancellare tale dizione sostituendola con la parola "Dirigente Ufficiale".

Parimenti, la corrispondente dizione "tessera personale F.I.G.C." deve essere sostituita con tessera di riconoscimento per Dirigenti Ufficiali di Società.

Va da sé che il nominativo indicato quale Dirigente al posto dell'allenatore, nei casi previsti dall'articolo 66, delle N.O.I.F., deve essere pertanto presente nella predetta tessera di riconoscimento per Dirigenti Ufficiali di Società, il cui numero deve essere riportato nello spazio previsto dopo avere apportato alla dizione la modifica anzidetta.

Si precisa, infine, che le disposizioni in oggetto valgono, con gli opportuni adattamenti, anche nel caso di mancanza dell'operatore sanitario ausiliario (già massaggiatore), nei casi previsti dall'articolo 66, delle

N.O.I.F. In entrambi i casi esaminati corre l'obbligo di segnalare che il/i Dirigente/i ammessi nel recinto di giuoco ai sensi dell'art. 66, delle N.O.I.F., si aggiungono al Dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, e non lo sostituiscono.

Le persone ammesse nel recinto di gioco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra e hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento.

L'Arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti.

12. **ORDINE PUBBLICO**

Si richiama l'attenzione sulle vigenti disposizioni contenute nell'art. 62, delle N.O.I.F., in materia di ordine pubblico, ed in particolare:

"Le Società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di giuoco, debbono tempestivamente inoltrare richiesta alla competente Autorità perché renda disponibile la Forza Pubblica in misura adeguata. L'assenza o l'insufficienza della Forza Pubblica, anche se non imputabile alle Società, impone alle stesse l'adozione di altre adeguate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dalla Lega Nazionale Dilettanti. L'Arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell'ordine pubblico, può non dare inizio alla gara".

Si rammenta che la copia della richiesta di intervento della Forza Pubblica, inoltrata dalla Società ospitante alla competente Autorità, dovrà essere esibita all'Arbitro prima dell'inizio della gara.

Per le gare dell'attività ufficiale organizzata direttamente dalla L.N.D., che si svolgono in ambito nazionale (Coppa Italia; gare spareggio – promozione fra le seconde classificate del Campionato di "Eccellenza" per l'ammissione al Campionato Nazionale Dilettanti, ivi comprese – in quest'ultimo caso – quelle che eventualmente potrebbero svolgersi fra squadre appartenenti allo stesso Comitato Regionale), è fatto obbligo alle Società ospitanti di comunicare alla Società ospitata ed alle competenti Autorità di pubblica sicurezza – sia del proprio luogo, sia del luogo della Società ospitata – il quantitativo massimo dei biglietti di ingresso al campo sportivo messo a disposizione delle stesse Società ospitate.

13. **CLASSIFICHE TECNICHE**
Attraverso il sito del C.R. Sicilia, "sicilia.Ind.it", registrandosi all'area denominata "My LND", è possibile consultare le classifiche tecniche accedendo alla voce "CLASSIFICHE". Si precisa, comunque, che le stesse vengono aggiornate di norma nella giornata del venerdì.
14. **MINUTO DI RACCOGLIMENTO**
Si ricorda che la Segreteria Federale ha segnalato che ogni richiesta per l'effettuazione del minuto di raccoglimento deve essere inoltrata alla F.I.G.C. per il tramite di questo Comitato Regionale della Lega Nazionale Dilettanti.
Tali richieste debbono essere **ben motivate** e **circostanziate** (**Dirigente di una Società, Tecnico, Calciatore regolarmente tesserati e risultanti agli atti depositati presso il Comitato Regionale Sicilia**) e non possono, in ogni caso, essere valutate dagli Ufficiali di Gara.
Allegato al C.U. n°199 del 10/12/2021, al fine di predisporre in maniera dettagliata e agevolare la lavorazione delle istanze per la richiesta di osservare un minuto di raccoglimento e/o di giocare con il lutto al braccio, si trasmette il modulo predisposto dalla Segreteria della L.N.D..
Il modulo di che trattasi dovrà essere apposto su carta intestata del competente Comitato/Dipartimento/Divisione Calcio a Cinque che, come da iter, predisporrà l'inoltro alla Lega L.N.D. compilando il campo riservato al proprio parere e sottoscrivendolo.
15. **INDIRIZZI E NUMERI UTILI**
Gli indirizzi ed i numeri utili delle Società affiliate potranno essere reperiti sul sito www.Ind.it, accedendo all'Area Società per mezzo della propria "ID" e "Password", optando per la voce "Dati Societari" e scegliendo successivamente nel menu a tendina, "Interrogazioni/Società".
Questa funzione mostra l'elenco filtrabile per Denominazione, Comune, Provincia delle società LND con i relativi riferimenti (indirizzo, telefono, Mail, etc).
16. **DISTINTA CALCIATORI**
Si ricorda alle Società di conservare nei propri archivi le distinte dei calciatori attestanti la loro effettiva partecipazione alle gare, così da poterle esibire, se richieste, agli Enti Locali in sede di liquidazione dei contributi, non potendo questo Comitato Regionale rilasciare copia dei referti arbitrali.
17. **CIRCOLARI E COMUNICATI UFFICIALI L.N.D./F.I.G.C.**
Si invitano le Società a prendere visione delle Circolari e dei Comunicati Ufficiali diramati dalla F.I.G.C./L.N.D. consultando il sito www.Ind.it
18. **COMUNICATI UFFICIALI – COMITATO REGIONALE**
Si informa che i Comunicati Ufficiali sono consultabili sul sito sicilia.Ind.it seguendo le indicazioni e cliccando su "Comunicati".
Si informa, altresì, che questo Comitato Regionale provvede alla emissione di Comunicati Ufficiali contenenti, tra l'altro, i provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo, ogni qualvolta che si disputano turni infrasettimanali, recuperi, gare di Coppe, etc...
Ciò al fine di evitare il semplice automatismo delle squalifiche e garantire la massima regolarità dei Campionati.
- *****
- Le decisioni del Comitato, del Giudice Sportivo e della Corte Sportiva di Appello Territoriale, hanno decorrenza e sono valide a tutti gli effetti, dal giorno successivo alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale indicata in calce allo stesso, **ad eccezione delle sanzioni adottate dal Tribunale Federale Territoriale su "DEFERIMENTO" che saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti.**

Si precisa che ha valore ufficiale, sia per il testo che per la decorrenza dei termini, unicamente la copia affissa all'albo della sede del Comitato competente.

19. MODIFICHE REGOLAMENTARI "CARTE FEDERALI"

Poiché sono intervenute numerose variazioni attinenti, soprattutto, le norme dello Statuto Federale, delle N.O.I.F., del Codice di Giustizia Sportiva, del Settore Tecnico, etc...le Società tutte sono invitate a prenderne atto e conoscenza consultando, oltre i Comunicati Ufficiali di questo C.R., le Carte Federali inserite nel sito della F.I.G.C., cliccando la voce "Federazione" e, successivamente "NORME" o collegandosi direttamente al sito del C.R. Sicilia sicilia.lnd.it cliccando su "Norme".

20. RICHIESTE COMMISSARI DI CAMPO

Si informano le Società che le richieste di Commissari di Campo vanno inoltrate a questo Comitato entro il martedì antecedente la disputa della partita, con allegata la ricevuta del Bonifico di Euro 100,00 comprensivo di ogni diritto. Qualora la Società presenta un saldo a credito può chiedere che detta somma venga addebitata sul proprio Conto.

21. STAMPA CARTELLINI PER TESSERATI PROVENIENTI DA FIGC

Si comunica che, al fine di soddisfare le esigenze delle Società tese ad ottenere il cartellino di riconoscimento per gli atleti dilettanti e di settore giovanile il cui tesseramento sia stato operato dal competente Ufficio della F.I.G.C., è stata aggiunta nel portale web delle Società (menù del tesseramento dilettanti e di settore giovanile) la funzione di "Stampa/Ristampa Cartellino".

La nuova funzione crea una pratica di richiesta di stampa cartellino, del costo di 3 euro, che deve essere poi dematerializzata a cura della Società, e validata dal Comitato/Dipartimento / Divisione pertinente prima che il cartellino vada in stampa.

22. CHIUSURA DELEGAZIONE

*Si informa che la Delegazione LND di Agrigento per le Festività Natalizie sarà chiusa da Venerdì 24 Dicembre 2021 a Lunedì 03 Gennaio 2022.
Riapertura Martedì 04 Gennaio 2022.*

23. ATTIVITA' AGONISTICA – PRESCRIZIONI SANITARIE

Si ricorda a tutte le Società affiliate che è consentito lo svolgimento delle attività agonistiche (dilettantistiche regionali e provinciali, giovanili regionali e provinciali) **soltanto** a tutti i soggetti in possesso di una delle 3 seguenti attestazioni **verdi COVID – 19**:

1) **avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;**
2) **avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;**

3) **effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.**

Prima di ogni gara, il responsabile sanitario/medico sociale/dirigente accompagnatore di ogni squadra dovrà consegnare all'omologo della squadra avversaria l'attestazione che ogni soggetto del proprio gruppo squadra sia in possesso di una delle tre attestazioni **verdi – COVID-19** (più sopra elencate), e che abbia rispettato le prescrizioni sanitarie previsti dal protocollo e dalle norme di Legge in vigore.

24. RINVIO GARE TERZA CATEGORIA

Si informano le Società che tutte le gare in programma di Terza Categoria il Sabato e la Domenica rinviate verranno recuperate il martedì/mercoledì successivo alla gara.

Quanto sopra al fine di garantire a tutte le società il regolare svolgimento del Campionato.

25. **ATTIVITA' AGONISTICA**

TERZA CATEGORIA

a) **Modifica campo di giuoco**

La società **Ribera 1954** con effetto immediato disputerà tutte le gare casalinghe del Campionato di Terza Categoria presso il **Campo Polivalente Sportivo Comunale di Ribera "Fofò Parisi e Tonino Corso" sito in c/da Spataro** (sempre stesso giorno ed orario).

b) **Modifiche al programma gare**

Ribera 1954 – Cianciana Calcio

di Giovedì 06 Gennaio 2022 ore 14:30

giocasi presso il Campo Polivalente Sportivo Comunale di Ribera "Fofò Parisi e Tonino Corso" sito in c/da Spataro.

UNDER 15 GIOVANISSIMI

a) **Modifiche al programma gare**

Sc. Calcio Sangiovanese – Atletico Castronovo del 09/01/2022,

causa problemi organizzativi ed in seguito ad accordi tra le parti,

giocasi Lunedì 10 Gennaio 2022 ore 15:30

UNDER 15 CALCIO A 5

a) **Modifiche al programma gare**

Akragas Futsal – A.C.O.R. del 20/12/2022,

causa problemi organizzativi ed in seguito accordo tra le parti,

giocasi Lunedì 03 Gennaio 2022 ore 17:15

ESORDIENTI A 9

La società **Città di Ribera** con effetto immediato disputerà tutte le gare casalinghe del Torneo Esordienti a 9 presso il **Campo Polivalente Sportivo Comunale di Ribera "Fofò Parisi e Tonino Corso" sito in c/da Spataro**.

PULCINI A 7

La società **Città di Ribera** con effetto immediato disputerà tutte le gare casalinghe del Torneo Pulcini a 7 presso il **Campo Polivalente Sportivo Comunale di Ribera "Fofò Parisi e Tonino Corso" sito in c/da Spataro**.

RISULTATI

TERZA CATEGORIA AGRIGENTO

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 19/12/2021

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 9 Giornata - A		
ARAGONA CALCIO	- SOCCER LICATA	6 - 0
BURGIO	- GATTOPARDO PALMA	5 - 2
CIANCIANA CALCIO	- MONTALLEGRO	0 - 0
REAL CANICATTI	- RIBERA1954	2 - 1
REAL LICATA	- BIVONA 2020	5 - 0
SCIACCA SOCCER 2014	- ATHENA	2 - 1

JUNIORES UNDER 19 PROVINC.-AG

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 21/12/2021

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 10 Giornata - A		
EMPEDOCLINA	- AKRAGAS 2018 SRL	6 - 0
(1) LICATA CALCIO	- SANTA SOFIA CALCIO S.R.L.	8 - 0
(2) PRO FAVARA 1984	- ARAGONA CALCIO	2 - 0

(1) - disputata il 18/12/2021

(2) - disputata il 20/12/2021

ALLIEVI UNDER 17 PROVINC. -AG-

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 18/12/2021

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 4 Giornata - A		
AQUILE CAMMARATA SAN GIOV	- ARAGONA CALCIO	1 - 1

GIOVANISSIMI UNDER 15 PROV.-AG

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 20/12/2021

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 7 Giornata - A			GIRONE B - 7 Giornata - A		
PONTE DI FERRO sq.B	- SCIACCA SOCCER 2014	1 - 10	(1) AQUILE CAMMARATA SAN GIOV	- SC.CALCIO SANGIOVANNESE	4 - 2
(1) PORTO EMPEDOCLE	- TRINACRIA	0 - 10	(1) VIRTUS FAVARA	- CANICATTI	3 - 0
VILLAGE RENATO TRAINA F.C	- PONTE DI FERRO	0 - 3			

(1) - disputata il 18/12/2021

(1) - disputata il 19/12/2021

UNDER 15 CALCIO A 5 MASCH. -AG

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 20/12/2021

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 5 Giornata - A		
ATHENA	- ATLETICO CAMPOBELLO C5	14 - 1

RECUPERI, GARE NON DISPUTATE, NON TERMINATE NORMALMENTE E REFERTI NON PERVENUTI

02 TERZA CATEGORIA AGRIGENTO

GIRONE A 6/A 06-01-22 RIBERA1954 CIANCIANA CALCIO H

BJ JUNIORES UNDER 19 PROVINC.-AG

GIRONE A 10/A 03-01-22 KAMARAT CANICATTI K

G2 GIOVANISSIMI UNDER 15 PROV.-AG

GIRONE B 6/A 02-01-22 RAVANUSA SC.CALCIO SANGIOVANNESE K
7/A 04-01-22 RAVANUSA ATLETICO CASTRONOVO K

I2 UNDER 15 CALCIO A 5 MASCH. -AG

GIRONE A 4/A 23-12-21 SUTERA A.S.D. ATLETICO CAMPOBELLO C5 K
5/A 03-01-22 AKRAGAS FUTSAL A.C.O.R. K
5/A 27-12-21 FULGENTISSIMA A.D. SUTERA A.S.D. K

CODICE	DESCRIZIONE
A	NON DISPUTATA PER MANCANZA ARBITRO
B	SOSPESA PRIMO TEMPO
D	ATTESA DECISIONI ORGANI DISCIPLINARI
F	NON DISPUTATA PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE
G	RIPETIZIONE GARA PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE
H	RIPETIZIONE GARA PER DELIBERA ORGANI DSICLINARI
I	SOSPESA SECONDO TEMPO
K	GARA DA RECUPERARE
M	NON DISPUTATA PER IMPRATICABILITA' DI CAMPO
N	GARA REGOLARE
P	POSTICIPI
R	RAPPORTO GARA NON PERVENUTO
U	SOSPESA PER INFORTUNIO D.G.
W	GARA RINVIATA PER ACCORDO

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, Cav. Salvatore Fucà ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GIUDICE SPORTIVO

GARE DEL CAMPIONATO TERZA CATEGORIA AGRIGENTO

GARE DEL 12/12/2021

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 12/12/2021 GATTOPARDO PALMA - CIANCIANA CALCIO

Avverso il risultato della gara a margine, la società ASD Cianciana Calcio ha proposto ricorso chiedendo l'assegnazione della vittoria a tavolino per 0-3. Da rilevare che il preannuncio di tale ricorso è stato inviato nei termini, ma senza la ricevuta dell'avvenuta trasmissione di tale atto alla controparte, per cui a norma dell'art. 67 numero 1 del Codice di Giustizia Sportiva, esso è da rigettare per vizio di forma.

Tuttavia lo scrivente Organo di Giustizia Sportiva ha ritenuto di eseguire "ex officio" gli accertamenti su quanto segnalato dalla società ricorrente, allo scopo di garantire il pieno rispetto delle norme che regolano i campionati e quindi la loro regolarità.

Sostanzialmente la società ricorrente in premessa richiama la sentenza emessa da questo Giudice relativamente alla gara Gattopardo Palma- Bivona 2020 del 28/11/2021, pubblicata nel C.U. n. 39 del 2/12/2021, con la quale è stata inflitta alla società Gattopardo Palma la sanzione della perdita della gara per 0-3 e la squalifica per una giornata al capitano, firmatario della distinta dei calciatori partecipanti alla gara, avendo la medesima società schierato ed utilizzato il calciatore Salerno Giuseppe nato l'11/08/2004, il quale risulta tesserato soltanto a far data dal 30/11/2021 e che quindi alla data della gara non aveva alcun titolo per prenderne parte.

Nel ricordare che tali sanzioni sono state irrogate in applicazione dell'art. 10 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, la medesima ricorrente sostiene che tale articolo è stato applicato in modo parziale perché, a suo modo di vedere, oltre alla sanzione alla società ed alla squalifica del capitano, avrebbe dovuto essere squalificato automaticamente anche il calciatore Salerno Giuseppe, che non aveva alcun titolo per prendere parte a quella gara e quindi responsabile di un illecito, e che in realtà da questo Giudice non è stato sanzionato.

Partendo da queste considerazioni, la società ricorrente osserva che il calciatore Salerno Giuseppe - dalla stessa ritenuto automaticamente squalificato - ha preso parte, da informazione dalla medesima assunte, alla successiva gara della settima giornata Real Licata-Gattopardo Palma, venendo schierato "fin dal primo minuto - si legge testualmente nel reclamo - in barba alle norme contemplate nel C.G.S. che in ogni caso le società hanno il dovere di conoscere e rispettare, indipendentemente dalla valutazione del Giudice Sportivo il quale qualche volta può anche sbagliare".

Avendo partecipato a quella gara, afferma ancora la reclamante, il Salerno non ha scontato la squalifica per cui avrebbe dovuto farlo nella gara contro l'ASD Cianciana, alla quale invece ha regolarmente preso parte - a parere della stessa reclamante - senza averne titolo in quanto automaticamente squalificato. Da qui la richiesta di infliggere alla società Gattopardo Palma la sanzione della perdita della gara.

Si osserva preliminarmente che l'art. 10 comma 1, richiamato dalla ricorrente, testualmente così recita: "La società, ritenuta responsabile di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, è punita con la perdita della gara stessa con il punteggio di 0-3 e di 0-6 per le gare di calcio a cinque o con il punteggio eventualmente conseguito sul campo dalla

squadra avversaria, se a questa più favorevole, fatta salva l'applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell'art. 4, comma 1". La reclamante giudica tale articolo applicato parzialmente nella convinzione che le "ulteriori e diverse sanzioni" di cui alla parte finale siano da intendersi estese obbligatoriamente al calciatore in posizione irregolare.

In realtà così non è. Nella sostanza l'unica prescrizione obbligatoria che viene dettata dalla norma è la sanzione della perdita della gara, lasciando poi all'organo giudicante la possibilità di irrogare ulteriori e diverse sanzioni, cosa che nella sentenza richiamata sopra è stata fatta con l'irrogazione della squalifica al capitano firmatario della distinta dei calciatori partecipanti alla gara. Nessun obbligo dunque vige in ordine agli altri calciatori, tanto meno per quanto riguarda quello in posizione irregolare (nella fattispecie Salerno Giuseppe). Peraltro i calciatori non partecipano al processo di perfezionamento della procedura di tesseramento, per cui è da ritenere, fino a prova del contrario, che il giocatore in questione fosse in perfetta buona fede partecipando alla gara nella convinzione di essere in regola nel momento in cui la società di appartenenza lo ha convocato.

E' semmai la società a dover conoscere la condizione di tesseramento del calciatore ed è la società pertanto a doverne rispondere, come in effetti è avvenuto nella suddetta gara. Peraltro, nell'adottare tale decisione, questo Organo di Giustizia Sportiva si è adeguato ad analoghe sentenze emesse dal Giudice sportivo regionale, con l'obiettivo di conseguire una perfetta uniformità di giudizio.

Va anche ricordato che, a norma dell'art. 19 n. 1 del CGS, "tutti i provvedimenti, ad eccezione di quelli per i quali è previsto l'obbligo di comunicazione diretta agli interessati, si ritengono conosciuti dalla data della loro pubblicazione", e che, a norma del successivo art. 21 n. 1, le sanzioni che comportano la squalifica di calciatori e tecnici devono essere scontate a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione, salvo quanto previsto dall'art. 137, comma 2" per cui essi devono essere comunque preceduti da una declaratoria da parte dell'Organo di Giustizia Sportiva, ad eccezione della squalifica automatica dei calciatori espulsi che prescinde da tale declaratoria. In altre parole, la squalifica automatica esiste esclusivamente nel caso in cui il calciatore venga espulso. In tutti gli altri casi è necessaria una apposita deliberazione dell'Organo di Giustizia sportiva competente.

Con successive, corpose, integrazioni al ricorso, la medesima società ricorrente segnala che i calciatori Scarpello Gerlando nato il 6/12/1980 e Lumia Alex nato il, 15/02/1993 sarebbero in posizione irregolare. Essi, infatti, avrebbero scelto di giocare con la squadra del calcio a cinque e quindi non potrebbero, afferma la ricorrente, giocare nel campionato di calcio ad undici, richiamando le prescrizioni disposte dall'art. 118 delle NOIF circa il doppio tesseramento per le due discipline calcistiche.

E' il caso di chiarire che il richiamato articolo 118 recita testualmente che "Il calciatore/calciatrice non professionista o giovane dilettante tesserato/a per una società di calcio a undici, può variare l'attività, nei periodi fissati dal Consiglio Federale, tesserandosi per una diversa società di calcio a cinque. Fermo restando il tesseramento con la società di calcio a undici, alla prima variazione di attività, il calciatore/calciatrice assume contemporaneamente il tesseramento con la società di calcio a cinque". Dunque il riferimento è ad un calciatore che si tesserava per due società differenti allo scopo di giocare nell'altra specialità. Inoltre lo stesso articolo 118 al numero 7 recita che "I calciatori/calciatrici non professionisti e giovani dilettanti tesserati per società che svolgono sia attività di calcio a undici sia attività di calcio a cinque possono svolgere entrambe le discipline a favore della società presso la quale sono tesserati". Pertanto nell'ambito della medesima società un calciatore o calciatrice può svolgere attività in entrambe le specialità senza alcun problema, con l'unico vincolo di non giocare due gare nella stessa giornata previsto dall'art. 11 comma 1 del CGS. I due calciatori sopra menzionati pertanto hanno avuto pieno titolo a partecipare alle gare in cui sono stati schierati.

Per questi motivi, visto l'articolo 67 comma 1 del C.G.S., SI DELIBERA di dichiarare inammissibile per vizio di forma il ricorso dell'ASD Cianciana Calcio, incamerando la tassa di reclamo regolarmente versata; visti gli articoli. 11 comma 1, 10 comma 1, 19 numero 1, 21 numero 1 e 137 comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, e 118 delle NOIF, attesa la posizione regolare dei calciatori partecipanti alla gara della società Gattopardo Palma, si dà atto del risultato acquisito sul campo.

GARE DEL 19/12/2021

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 10/ 1/2021

DI MARIA FRANCESCO (CIANCIANA CALCIO)

Per essere entrato nel rettangolo di giuoco, a giuoco fermo, con atteggiamento minaccioso nei confronti del direttore di gara.

ALLENATORI

AMMONIZIONE (II INFR)

SALEMI RAIMONDO (CIANCIANA CALCIO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

CASTROGIOVANNI
GABRIELE (RIBERA1954)

Per avere colpito intenzionalmente un calciatore avversario disteso sul terreno di giuoco con un calcio all'altezza del torace

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

SARDONE GIUSEPPE (REAL CANICATTI)

Per avere colpito con un pugno alle spalle un calciatore avversario

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CASTALDO RAFFAELE (ATHENA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GULOTTA KEVIN (SCIACCA SOCCER 2014)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

PIAZZA SALVATORE (CIANCIANA CALCIO)

ALOTTO SALVATORE (GATTOPARDO PALMA)

GALLO ANGELO (REAL CANICATTI)

PIAZZA ANTONINO (SCIACCA SOCCER 2014)

BILOTTA DAVIDE (SOCCER LICATA)

AMMONIZIONE (III INFR)

FORTE GASPARE DAVIDE (CIANCIANA CALCIO)

TERRITO MICHELE (MONTALLEGRO)

SALZANO GAETANO (RIBERA1954)

SCADUTO ACCURSIO (SCIACCA SOCCER 2014)

AMMONIZIONE (II INFR)

MILAZZO DARIO (ATHENA)

FRETTO MARIANO (CIANCIANA CALCIO)

SCHEMBRI VOLPE
GIUSEPPE (MONTALLEGRO)

GIARDINA MARCO (REAL CANICATTI)

PUZZO VINCENZO (SOCCER LICATA)

AMMONIZIONE (I INFR)

OLIVA GIUSEPPE	(BURGIO)	BELLAVIA DANIELE	(CIANCIANA CALCIO)
CIARAVELLA ALFONSO	(CIANCIANA CALCIO)	GIANNONE ROSARIO	(CIANCIANA CALCIO)
SARDONE CARMELO	(REAL CANICATTI)	PONTILLO ALESSANDRO	(RIBERA1954)

GARE DEL CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 PROVINC.-AG

GARE DEL 18/12/2021**PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI**AMMONIZIONE (I INFR)**

BIANCOLILLA SAMUELE	(SANTA SOFIA CALCIO S.R.L.)	CASALE GIUSEPPE	(SANTA SOFIA CALCIO S.R.L.)
COSTA ANGELO	(SANTA SOFIA CALCIO S.R.L.)	LO BRACCO PAOLO	(SANTA SOFIA CALCIO S.R.L.)

GARE DEL 20/12/2021**PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI**INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 20/ 1/2021**

MACCA MAURIZIO STEFAN (ARAGONA CALCIO)

Per atteggiamento irrispettoso nei confronti del direttore di gara

CALCIATORI ESPULSI**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

ARNONE VINCENZO	(PRO FAVARA 1984)	BARBA CALOGERO	(PRO FAVARA 1984)
CARAMANNO MARCO	(PRO FAVARA 1984)		

CALCIATORI NON ESPULSI**AMMONIZIONE (III INFR)**

SACCO GABRIELE MARIA	(ARAGONA CALCIO)	BUSCARINO CALOGERO	(PRO FAVARA 1984)
----------------------	------------------	--------------------	-------------------

AMMONIZIONE (II INFR)

GALLUZZO CLAUDIO	(ARAGONA CALCIO)	GONCALVES GIANLUCA	(PRO FAVARA 1984)
MOSCATO ANGELO	(PRO FAVARA 1984)		

AMMONIZIONE (I INFR)

BARBA SAMUELE	(ARAGONA CALCIO)	CASTRONOVO CALOGERO	(PRO FAVARA 1984)
---------------	------------------	---------------------	-------------------

GARE DEL 21/12/2021

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFR)

CAPRARO DARIO PIO

(AKRAGAS 2018 SRL)

DIMORA EDOARDO

(EMPEDOCLINA)

GARE DEL CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 17 PROVINC. -AG-

GARE DEL 18/12/2021

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

DI MARIA SIMONE

(AQUILE CAMMARATA SAN
GIOV)

URSO SALVATORE

(ARAGONA CALCIO)

ZAMMITO STEFANO

(ARAGONA CALCIO)

GARE DEL CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER 15 PROV.-AG

GARE DEL 19/12/2021

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

LEONE MATTEO

(CANICATTI)

Per avere colpito, a giuoco fermo, con un calcio al ventre un avversario steso a terra

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

TRAINA DOMINIC

(AQUILE CAMMARATA SAN
GIOV)

CUVA DIEGO RICCARDO

(CANICATTI)

DI PIAZZA ANTONINO

(SC.CALCIO SANGIOVANNESE)

GARE DEL 20/12/2021

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

MONDELLO ROSARIO (PONTE DI FERRO)

Il Giudice Sportivo Territoriale
Salvatore Fucà

PROGRAMMA GARE

Si riporta di seguito il "programma delle gare" elettronicamente elaborato. Lo stesso ha valore puramente indicativo e, pertanto, s'invitano le Società a prendere nota, di volta in volta, delle modifiche al calendario originario riportate nei comunicati ufficiali.

Si pregano le Società e la Sezione AIA di Agrigento, qualora ci fossero delle discordanze, di avvisare tempestivamente codesta Delegazione.

DAL 23/12/2021 AL 06/01/2022

TERZA CATEGORIA AGRIGENTO

GIRONE A - 6 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
RIBERA1954	CIANCIANA CALCIO	A	06/01/2022 14:30	1188 COMUNALE	RIBERA	C.DA SPATARO

JUNIORES UNDER 19 PROVINC.-AG

GIRONE A - 10 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
KAMARAT	CANICATTI	A	03/01/2022 15:00	127 SALICI (GIA'VITO DI MARCO)	CAMMARATA	C.DA SALACI

GIOVANISSIMI UNDER 15 PROV.-AG

GIRONE B - 6 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
RAVANUSA	SC.CALCIO SANGIOVANNESE	A	02/01/2022 10:30	49 SARACENO	RAVANUSA	VIA OLIMPICA

GIRONE B - 7 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
RAVANUSA	ATLETICO CASTRONOVO	A	04/01/2022 15:30	49 SARACENO	RAVANUSA	VIA OLIMPICA

UNDER 15 CALCIO A 5 MASCH. -AG

GIRONE A - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
SUTERA A.S.D.	ATLETICO CAMPOBELLO C5	A	23/12/2021 16:00	1439 PALESTRA S. PALUMBO C5	MUSSOMELI	VIALE OLIMPIA

GIRONE A - 5 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
FULGENTISSIMA A.D.	SUTERA A.S.D.	A	27/12/2021 17:00	1439 PALESTRA S. PALUMBO C5	MUSSOMELI	VIALE OLIMPIA
AKRAGAS FUTSAL	A.C.O.R.	A	03/01/2022 17:15	1391 C.P. VILLAGGIO PERUZZO PERUZZO C5	VILLAGGIO PERUZZO- AGRIGENTO	VIA S. D'ACQUISTO

26. RICHIESTE MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE

Si fa presente, come più volte ribadito, che le richieste di rinvio gara, dovute a problemi logistici ed organizzativi, dovranno pervenire a questa Delegazione Provinciale e per conoscenza alla società consorella, mezzo mail, **almeno quattro giorni lavorativi prima la data della disputa della gara che si intende modificare** e dovranno essere opportunamente motivate e documentate.

Dette richieste saranno attentamente valutate e, la gara sarà rinviata, qualora siano ritenute valide le motivazioni, o d'ufficio in presenza di cause di forza maggiore e previo accordo con la consorella in presenza di circostanze che secondo l'insindacabile giudizio della Delegazione Provinciale siano giudicate particolarmente gravi.

Per quanto concerne le richieste di rinvio gara legate alla situazione epidemiologica da Covid 19, così come ribadito nei precedenti comunicati, sarà concessa nel caso in cui il numero dei calciatori, risultati positivi al virus SARS-Cov-2 sia superiore a cinque. La Società dovrà comunicare tale circostanza alla Delegazione Provinciale, a mezzo mail a: del.agrigento@lnd.it entro e non oltre le 24 ore precedenti, che, espletate le opportune verifiche, provvederà al rinvio della gara.

27. SERVIZIO PRONTO A.I.A. – 3287256507

Si ricorda che allo scopo di evitare la mancata effettuazione di gare ufficiali causa l'assenza dell'Arbitro designato, questa Delegazione ha istituito il servizio PRONTO A.I.A., operante formando il N. **3287256507**. Pertanto le Società, allorquando circa venti minuti prima dell'inizio della gara dovessero rilevare l'assenza dell'arbitro, dovranno formare il numero di emergenza suddetto; risponderà un Componente del Comitato Provinciale Arbitri che provvederà, individuato il posto ed il campo, a designare per via telefonica un arbitro di riserva.

Nel caso nel frattempo giungesse l'arbitro designato inizialmente, sarà questi che, curati gli adempimenti, procederà alla direzione della gara.

Si ricorda che il Servizio Pronto AIA va utilizzato esclusivamente per il motivo sopra menzionato.

28. CATEGORIE E TIPO DI TESSERAMENTO GIOVANI CALCIATORI

CATEGORIE	ANNI DI NASCITA	TIPOLOGIA/ CARTELLINO	COSTO (€)
Piccoli Amici	2015 – 2016 (5 anni compiuti) (2017, dopo il compimento del 5° anni di età)	CERTIFICATO ASSICURATIVO ONLINE	10,00
Primi Calci	2013 – 2014 (2015, dopo il compimento del 6° anno di età) (no 2016)	CERTIFICATO ASSICURATIVO ONLINE	10,00
Pulcini età mista	2011 – 2012 (2013, dopo il compimento dell'8° anno di età) (no 2014)	TESSERAMENTO ONLINE	19,60
Esordienti età mista	2009 – 2010 (2011, dopo il compimento del 10° anno di età) (no 2012)	TESSERAMENTO ONLINE	19,60
Under 15 età mista	2007 - 2008 (Max n°5 calciatori nati nel 2009, dopo il compimento del 12° anno di età) (no 2010)	TESSERAMENTO ONLINE	19,60
Under 17 età mista	2005 - 2006 (2007 e 2008 dopo il compimento del 14° anno di età)	TESSERAMENTO ONLINE	19,60
Under 18	2004 (Massimo n°5 calciatori nati nel 2005)	TESSERAMENTO ONLINE	19,60

29. AUTORIZZAZIONI TORNEI

Le Società che intendono organizzare Tornei Giovanili dovranno richiedere la prescritta autorizzazione al Comitato Regionale - **per il tramite della Delegazione Provinciale/Distrettuale di appartenenza che riceverà il Regolamento e dovrà inoltrarlo al Comitato Regionale previo esame e parere dello stesso.**

Di seguito estratto CU n°1 SGS nazionale "Organizzazione dei tornei" articolo 9.1

L'organizzazione di un Torneo può essere effettuata esclusivamente da una o più Società regolarmente affiliate alla FIGC con almeno 1 anno di attività o dai Comitati Regionali e dalle Delegazioni della LND territorialmente competenti, che possono avvalersi della collaborazione o del patrocinio di Enti pubblici e morali: Regioni, Province, Comuni, Circoscrizioni, Istituti Bancari, Pro Loco, Aziende Turistiche, Strutture periferiche di altre Federazioni Sportive, Associazioni Culturali, Religiose, di volontariato ecc.

Alle Società non è consentito organizzare Tornei al di fuori del proprio territorio regionale.

(...omississ...).

30. TORNEI ORGANIZZATI DALLE SOCIETA'

Questo Comitato Regionale provvede, dopo idonea istruttoria, demandata alle Delegazioni Provinciali, alla autorizzazione dei Tornei organizzati dalle Società sulla base della rispondenza ai requisiti richiesti dall'apposito Regolamento pubblicato dal Settore Giovanile e Scolastico.

Al fine di evitare possibili discrasie nell'interpretazione e nell'attuazione delle norme regolamentari vigenti, con possibili conseguenze anche di ordine disciplinare, si informa che per ogni Torneo sarà nominato, dall'Ufficio del Coordinatore del S.G.S., un Referente Tecnico che affiancherà la società organizzatrice e sarà di supporto nella regolare applicazione delle norme federali.

31. **ATTIVITA' CON ENTI DI PROMOZIONE**

Alle Società affiliate alla FIGC è consentita la partecipazione ad attività organizzate esclusivamente dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI con i quali è stata sottoscritta apposita convenzione con il Settore Giovanile e Scolastico. Eventuali accordi di convenzione con Enti di Promozione saranno comunicati con apposito Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico.

Si specifica che al momento della pubblicazione del presente comunicato ufficiale non risulta sottoscritta alcuna convenzione con Enti di Promozione Sportiva.

32. **PROCEDURA "RICARICA PORTAFOGLIO TESSERAMENTI E ISCRIZIONI"**

Già a partire dal 1mo Luglio 2018 le Società sul portale L.N.D. hanno la possibilità di effettuare la ricarica dei "Portafogli iscrizioni e tesseramenti " tramite POS virtuale, ossia a mezzo:

- carta di credito dei circuiti Visa e Mastercard;
- con il sistema di wallet Masterpass;
- con il bonifico c.d. "MyBank".

E' anche disponibile la modalità d'incasso dei MAV "light" ovvero pagabili presso ogni sportello bancario e presso le ricevitorie SISAL ma ***non*** presso gli sportelli postali.

Il servizio di incassi è gestito tramite i servizi offerti da BNL Banca Nazionale del Lavoro del gruppo BNP Paribas.

Di seguito alcuni chiarimenti in merito.

1) POS Virtuale

Il POS Virtuale è lo strumento che permette alla società di operare a mezzo di carta di credito/debito.

Nel caso di utilizzo del POS virtuale, questo opera tramite il re-indirizzamento diretto degli utenti dal nostro portale ai sistemi di BNL dove avviene materialmente la transazione, la LND non conserva in alcun modo informazioni inerenti le carte di credito, ed i conti degli utenti delle Società.

Nel caso l'utente scelga di utilizzare il bonifico "MyBank", sarà re-indirizzato al proprio home banking per effettuare materialmente la transazione.

MyBank è una soluzione di autorizzazione elettronica che consente ai consumatori di effettuare in modo sicuro pagamenti online e autenticazioni dell'identità digitale usando il servizio di online banking della propria banca o un'app da smartphone o tablet.

Ad oggi più di 250 Banche e fornitori di servizi di pagamento hanno aderito al circuito MyBank in tutta Europa. La lista è consultabile alla pagina web <https://www.mybank.eu/it/mybank/banche-e-ppsp-aderenti/>

La peculiarità del bonifico "MyBank" è che non può essere ritirato da chi lo dispone senza l'approvazione del beneficiario. Sia nel caso di transazione a mezzo carta di credito che di bonifico MyBank, al momento della conferma della transazione da parte del circuito bancario, la disponibilità delle somme sul portafoglio della società è immediata.

2) MAV Light

Il MAV è detto "Light" in quanto non viene effettuata da parte della LND la procedura di "presentazione" alla banca esattrice, l'utente/società dopo averlo prodotto in autonomia sul portale, può procedere al pagamento presso ogni sportello bancario, senza limiti di spesa, o presso le ricevitorie SISAL con un limite per la transazione di 1.200,00 euro.

N.B. Il MAV Light non può essere pagato agli sportelli postali.

La disponibilità delle somme sul portafoglio varia in funzione del momento e del circuito in cui la società dispone il pagamento.

a - in caso di MAV pagato ad uno sportello bancario le somme verranno accreditate sul conto LND al massimo entro il secondo giorno lavorativo successivo al pagamento;

b - in caso di MAV pagato presso una ricevitoria SISAL la LND riceverà l'accredito mediamente entro il 4° giorno lavorativo successivo al pagamento.

E' possibile verificare l'elenco delle ricariche richieste/approvate alla voce del menù **PORTAFOGLIO PAGAMENTI ATTIVITA' REGIONALE E PROVINCIALE --> Gestione Ricariche Portafoglio Pagamenti --> Elenco richieste di ricarica portafoglio.**

Per verificare lo stato di avanzamento del saldo disponibile è a disposizione l'icona dedicata "SALDO PORTAFOGLI".

Si ricorda che in caso di insussistenza di fondi, non è consentita la stampa della pratica di tesseramento, pertanto le Società sono invitate a verificare con largo anticipo la loro disponibilità economica al fine di evitare il blocco delle operazioni. Tale disposizione vale anche per tutte le altre procedure (tessera dirigenti, tesseramento tecnici, etc).

33. PROCEDURA TESSERAMENTO ONLINE ALLENATORI, MEDICI E MASSAGGIATORI SOCIETÀ LND E DI PURO SETTORE GIOVANILE

Con riferimento alla materia in oggetto si informa che a partire dalla Stagione Sportiva 2021/2022 (1° Luglio 2021), le operazioni di tesseramento verranno effettuate On-line attraverso il Portale Servizi F.I.G.C. raggiungibile all'indirizzo <https://portaleservizi.figc.it>

Per qualunque necessità di chiarimento o supporto tecnico, sarà disponibile un servizio di assistenza al seguente indirizzo: supportotecnico@figc.it

34. NUOVO PORTALE TESSERAMENTO F.I.G.C.

Si riporta, per opportuna conoscenza delle Società, stralcio della nota della Segreteria Federale (vedi Mail L.N.D. del 28 Giugno 2019) inerente l'oggetto:

"In relazione all'avvio della prossima stagione sportiva si comunica che, come anticipato, a partire dal 1° luglio 2019, le pratiche di tesseramento di competenza dell'Ufficio Tesseramento Centrale FIGC, ovvero:

1. Primo tesseramento di calciatori stranieri minorenni dai 10 anni in su in base ad art.19 FIFA
2. Primo tesseramento di calciatori stranieri minorenni dai 10 anni in su in base a Legge Bilancio 2018
3. Trasferimento internazionale di calciatori minorenni dai 10 anni in su
4. Primo tesseramento di calciatori stranieri maggiorenni
5. Trasferimento internazionale di calciatori maggiorenni

Dovranno essere_ effettuate dalla società tramite il **Portale Servizi Figc**, raggiungibile all'indirizzo

<https://portaleservizi.figc.it>

Le società dilettantistiche che avranno necessità di depositare tali tipologie di pratiche di tesseramento, attivando la funzione "Attiva Utenza" in home page, riceveranno le credenziali di accesso alla piattaforma dedicata, che saranno recapitate all'indirizzo di posta elettronica del legale rappresentante della società.

Per qualunque necessità di chiarimento o supporto tecnico, sarà disponibile un servizio di assistenza al seguente indirizzo: supportotecnico@figc.it

35. TESSERAMENTO ON-LINE SETTORE GIOVANILE

Si conferma che anche per la corrente Stagione Sportiva il tesseramento dei calciatori del Settore Giovanile dovrà essere effettuato esclusivamente via web attraverso il sito www.lnd.it

Entrati nel sito cliccare "Area Società":

- una volta aperta la pagina bisogna immettere il proprio codice identificativo (LND + numero di matricola) e la propria password (già comunicata alle Società);
- entrati nell' area riservata occorrerà seguire le relative istruzioni;
- dopo avere terminato l'operazione di tesseramento si dovrà cliccare l'opzione "Salva definitivo e stampa".

Acquisita la stampa del **modulo di tesseramento** compilato On-line, opportunamente firmato dal calciatore, dagli esercenti la potestà genitoriale e dal Legale Rappresentante della società, si dovrà procedere all'invio telematico (tramite il procedimento della firma elettronica) i seguenti documenti:

NUOVO TESSERAMENTO

- pratica di tesseramento;
- autocertificazione Certificato di residenza e Stato di famiglia del minore;
- dichiarazione in cui venga indicato se il calciatore è mai stato tesserato all'estero o meno e firmata dal calciatore (e dai genitori se minorenni);
- Certificato medico di idoneità sportiva agonistica in corso di validità;
- foto formato tessera del calciatore (da allegare in formato jpeg).

RINNOVO DA STESSA SOCIETA'

- pratica di tesseramento;
- ove eventualmente richiesto, dichiarazione in cui venga indicato se il calciatore è mai stato tesserato all'estero o meno e firmata dal calciatore (e dai genitori se minorenni).

RINNOVO DA ALTRA SOCIETA'

- pratica di tesseramento;
- autocertificazione Certificato di residenza e Stato di famiglia del minore;
- ove eventualmente richiesto, dichiarazione in cui venga indicato se il calciatore è mai stato tesserato all'estero o meno e firmata dal calciatore (e dai genitori se minorenni);
- Certificato medico di idoneità sportiva agonistica in corso di validità.

Il tutto dovrà pervenire **“Telematicamente”** alla competente Delegazione Provinciale, la quale, dopo l'opportuna operazione di controllo procederà ad inoltrare il tesseramento al Centro Informatico, che, infine, provvederà ad emettere ed inviare il tesserino alle Delegazioni Provinciali, per il tramite del Comitato Regionale.

Si invitano le società a controllare, nella propria area riservata sul sito www.lnd.it, la voce “pratiche tesseramento aperte”.

Si precisa che se la posizione del calciatore non è regolarizzata, lo stesso non potrà prendere parte alla gara.

Nel caso di tesseramenti sospesi, i calciatori vengono evidenziati in rosso e selezionando gli stessi con il mouse, nelle note verrà specificato il motivo della sospensione.

Si ricorda che i tesserati sono tenuti a sottoporsi a visita medica, al fine di accertare la propria idoneità all'attività sportiva e che la responsabilità del mancato accertamento a tale idoneità ricade sul Presidente della Società.

Le Società hanno l'obbligo di conservare la certificazione medica, valida legalmente per tutta la Stagione Sportiva, ed eventualmente in caso di scadenza anticipata o provvisoria del certificato medico, di sottoporre a nuova visita il calciatore interessato.

Presso le Delegazioni Provinciali è istituito uno “sportello” operativo per offrire assistenza alle Società per la compilazione del modello via WEB.

36. TESSERAMENTO ON-LINE CALCIATORI DILETTANTI

Si rammenta che a partire dal 1° Luglio 2021, per le Società “non professionistiche” e per i tesserati delle stesse, entrerà in vigore l'Art. 53 del Codice di Giustizia Sportiva e, pertanto, i tesserati delle Società “non professionistiche”, all'atto del tesseramento o del rinnovo dello stesso, dovranno comunicare l'indirizzo di “Posta Elettronica Certificata” della Società per la quale si tesserano. Tale comunicazione sarà condizione per il tesseramento (C.U. N. 264 della LND del 19 Aprile 2021).

Tutte le procedure riguardanti il tesseramento, il trasferimento e lo svincolo dei calciatori dilettanti – ivi compreso lo svincolo per accordo (Art. 108) - dovranno avvenire unicamente attraverso la procedura On-line, con apposizione della “firma digitale”.

Le Società affiliate dovranno utilizzare la procedura telematica presente sul portale **www.Ind.it**, entrando nella "Area Società" per mezzo della propria ID e password optando, nella "**scelta area**", per "**TESSERAMENTO LND**".

Fatta la scelta apparirà un "menù principale" sul quale vengono proposte una serie di opzioni da preferire a seconda del tipo di operazione da compiere.

Una volta completato l'inserimento dei dati relativi alla proposta di tesseramento scelta, la procedura produrrà un documento che dovrà essere stampato e compilato nella parte delle firme.

Si ricorda che al "Tesseramento/Trasferimento" dei calciatori deve essere allegato il "Certificato Medico" di idoneità sportiva agonistica in corso di validità.

La documentazione prodotta dovrà essere inviata "telematicamente" al Comitato Regionale Sicilia nei tempi previsti dalla vigente normativa.

Dopo l'invio della pratica, la Società in ogni momento potrà monitorare, nel proprio spazio web, lo stato d'avanzamento del tesseramento.

- Pratiche di tesseramento aperte o sospese

Area dove è possibile verificare l'iter delle richieste di tesseramento e ricevere segnalazioni circa tesseramenti non andati a buon fine. Nel caso di tesseramenti sospesi, i calciatori vengono evidenziati in "rosso" e, selezionando gli stessi con il "mouse", nelle note verrà specificato il motivo della sospensione. Le Società, pertanto, sono invitate a regolarizzare tali pratiche in tempi brevi.

Poiché in ambito dilettantistico il tesseramento decorre dalla data di deposito "telematico" delle richieste (apposizione firma elettronica), risulta fondamentale porre la massima attenzione alla predisposizione delle stesse, poiché si potrebbe verificare – come del resto spesso accade - l'utilizzo di un atleta in cui venga riscontrata, successivamente al ricevimento della documentazione da parte del Comitato, l'irregolarità, invalidità o nullità del tesseramento, con conseguente posizione irregolare dello stesso in tutte le gare in cui questi abbia partecipato.

Altra disposizione di primaria importanza, per la quale appare fondamentale, come detto, il corretto adempimento dell'iter "tradizionale" di tesseramento, è rappresentata dalla sottoscrizione del modello. Aspetto fondamentale circa la corretta costituzione del vincolo di tesseramento, decorrente, ripetesi, dalla data di deposito "telematico" delle richieste (apposizione firma elettronica) da parte della Società, è costituito dalla sottoscrizione del modello a cura del legale rappresentante della Società, nonché dal calciatore e, nel caso di minore, anche dall'esercente la potestà genitoriale.

Questo Comitato Regionale, al fine di offrire assistenza alle Società, ha istituito un apposito "sportello" operativo presso l'Ufficio Tesseramento.

37.

TESSERA PERSONALE CALCIATORE

Dalla procedura telematica del tesseramento On-line è possibile altresì richiedere l'emissione della tessera personale di riconoscimento del calciatore/calciatrice.

Cliccare sull'apposita voce del menù e verrà visualizzato l'elenco dei tesserati/tesserate.

Scegliere il nominativo per il quale si richiede la tessera di riconoscimento.

Salvare provvisoriamente o rendere definitivo. Il modello prodotto va sottoscritto, corredato di una foto tessera (scansionata ed inserita cliccando la voce "caricamento foto) e della copia di un valido documento d'identità ed inviato "**telematicamente**" al Comitato Regionale.

Nell'area "Pratiche cartellini aperte" è possibile verificare l'iter della produzione della tessera.

La tessera ha validità **triennale**.

Si reputa necessario ricordare che le tessere di riconoscimento dei calciatori/calciatrici, rilasciate in modo telematico su richiesta delle Società interessate, sostituiscono unicamente il documento di identità personale dell'atleta e vengono utilizzate per il riconoscimento da parte degli arbitri designati.

In attesa del ricevimento della tessera plastificata, le Società possono stampare in via telematica la tessera provvisoria.

Si ricorda che:

- Qualora l'arbitro, in occasione delle partite, riscontrasse che la tessera plastificata di un giocatore/giocatrice fosse scaduta, è autorizzato al ritiro della stessa.

- Qualora un proprio calciatore/calciatrice dovesse trasferirsi ad altra consorella, la Società dovrà fornire a quest'ultima la tessera plastificata relativa al calciatore/calciatrice in questione.
- Se, invece, il calciatore/calciatrice in possesso di tessera fosse svincolato/svincolata, la Società dovrà consegnarla al medesimo/medesima; nel caso in cui la Società non abbia più contatti con il calciatore/calciatrice si invita a spedire la tessera a questo Comitato.

Utilizzo della TESSERA PROVVISORIA

Si riscontrano alcune difficoltà, da parte degli arbitri, ad identificare calciatori provvisti di TESSERA PROVVISORIA in quanto esibita in modo difforme dal modello standard emesso “dall’Area Società”. Pertanto, in attesa della TESSERA PLASTIFICATA, l’identificazione del calciatore può avvenire con la TESSERA PROVVISORIA, la cui validità ha durata di un mese dalla stampa, che dovrà essere esibita, nella sua integrità, senza modifiche o ritagli della stessa.

In ogni caso sarebbe auspicabile, per fatti di regolarità e trasparenza, accompagnare la stessa con un documento d’identità personale. Tutto ciò al fine di evitare sanzioni da parte della Giustizia Sportiva.

38. IDENTIFICAZIONE CALCIATORI/CALCIATRICI

L’identificazione dei calciatori/calciatrici può avvenire:

- mediante una tessera plastificata munita di foto (o attestazione sostitutiva), rilasciata dalla Lega Nazionale Dilettanti per il tramite dei Comitati, della Divisione Calcio a Cinque e dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile;
- attraverso la conoscenza personale da parte dell’arbitro;
- mediante un documento ufficiale di riconoscimento in corso di validità rilasciato dalle Autorità competenti ovvero fotocopia autenticata dal Comune di Residenza o da altra Autorità all’uopo legittimata o da un Notaio;
- mediante una fotografia autenticata dal Comune di residenza o da altra Autorità all’uopo legittimata o da un Notaio.

39. ACCOMPAGNATORI UFFICIALI - TESSERE PERSONALI DIRIGENTI L.N.D.

Le Società sono tenute ad indicare, all’atto dell’iscrizione ai Campionati di competenza, provvedendo all’aggiornamento nel corso della Stagione Sportiva, la lista dei nominativi dei propri “Dirigenti Ufficiali” e, in via telematica, attraverso l’area Società della LND presente sul Portale, potranno richiedere l’emissione della “Tessera Personale Dirigente Ufficiale”.

Entrando nella propria area riservata, le Società dovranno stampare, attraverso l’apposito menù, il modulo per la richiesta emissione “Tessera Personale Dirigente Ufficiale” ed inviare, tramite la firma elettronica, il documento firmato e scansionato, fotocopia fronte e retro del documento d’identità e dovranno allegare dal menù “caricamento foto” una foto in formato digitale .jpeg o .jpg.

A questo punto il Comitato Regionale o la Delegazione Provinciale verificata la correttezza dei documenti inviati e verificato che il Dirigente da tesserare sia stato correttamente “ratificato” in organigramma (contrariamente invierà un “Errore” sull’area riservata LND della Società), procederà alla ratifica della pratica e inoltrerà il tutto al Centro Informatico che provvederà ad emettere la “Tessera Plastificata”.

Il tesserino in parola rappresenta una “tessera identificativa” ed abilita i possessori ad essere ammessi nel recinto di giuoco, ai sensi dell’art. 66 delle N.O.I.F.,

In attesa del ricevimento della tessera plastificata, le Società possono stampare in via telematica la “tessera provvisoria”, cliccando sul nominativo del dirigente interessato, dal menù “pratiche aperte”, solo dopo l’avvenuto controllo da parte della Delegazione Provinciale, che lo rende definitivo.

I Direttori di gara permetteranno l’accesso al terreno di giuoco solamente ai possessori di detta “Tessera” oltre agli aventi titolo ossia agli appartenenti ai ruoli tecnici e/o di categoria (Allenatori, Massaggiatori, Medici ...), sempre che gli stessi siano stati inseriti nella distinta di gara.

40.

TUTELA MEDICO SPORTIVA

Si richiamano le Società associate alla L.N.D. al rigoroso rispetto della normativa contenuta all'Art. 43, delle N.O.I.F., al fine di far adempiere ai propri tesserati l'obbligo a sottoporsi a visita medica per l'accertamento dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica.

Ciò in virtù del principio generale secondo il quale i legali rappresentanti delle Società sono soggetti a responsabilità civili e penali nel caso di infortuni che dovessero verificarsi nel corso di gare e/o allenamenti che coinvolgessero tesserati privi della suindicata certificazione, in assenza della quale non è riconosciuta alcuna tutela assicurativa.

Si rende noto, altresì, che in dipendenza della situazione emergenziale in atto a causa della pandemia da **COVID-19**, ove sia riscontrata la presenza di pregressa infezione al virus, i tesserati dovranno provvedere ad una visita specialistica medico sportiva per "return to play" o, in alternativa, ad una nuova visita.

Fermo restando che al "Tesseramento" dei calciatori deve essere allegato il "Certificato Medico" di idoneità fisica (se trattasi di giovani calciatori) ed agonistica (per ogni altra categoria), si informano le Società che i calciatori che disputano gare o allenamenti sprovvisti della certificazione medica sono soggetti a sanzioni disciplinari, oltre che all'ammenda per le Società.

Per quanto sopra si invitano le stesse a sottoporre a visita medica i propri calciatori prima dell'inizio dei relativi Campionati cui parteciperanno – tenuto conto che il certificato medico ha una validità annuale -, facendo presente che a partire dal **24 Gennaio 2022** si procederà alla segnalazione alla Procura Federale delle Società inadempienti con le conseguenti sanzioni economiche e disciplinari previste dal Regolamento.

Si invitano quindi le Società a volere inviare copia delle certificazioni mediche a questo C.R. entro e non oltre il termine del 24 Gennaio 2022, alla seguente e-mail :

sicilia.certificati@lnd.it

Si informano sin da ora le Società che tutte le certificazioni mediche che perverranno oltre il suddetto termine saranno passibili di segnalazione alla Procura Federale, in quanto saranno considerate "ritardata presentazione" e, di conseguenza, soggette alle sanzioni disciplinari che il competente Tribunale Federale Territoriale intenderà assumere.

È opportuno ricordare che la visita di idoneità sportiva agonistica presso la Struttura Pubblica è gratuita per i ragazzi al di sotto dei 18 anni ed è uno dei requisiti indispensabili per il rilascio del tesseramento giovanile.

L'accertamento della "idoneità generica" (certificato di buona salute) è richiesto per i calciatori di età compresa fra i 6 anni compiuti ed i 12 anni non compiuti.

Per i calciatori che compiono anagraficamente il 12° anno di età, come stabilito dal Consiglio Federale, c'è l'obbligo dell'accertamento della "idoneità specifica agonistica", anche se i suddetti svolgono attività pre-competitive e competitive.

Gli accertamenti avvengono in occasione del primo tesseramento a favore delle Società e vanno ripetuti ogni anno, prima dell'inizio dell'attività.

Le Società hanno l'obbligo di informare immediatamente a mezzo di lettera raccomandata il Comitato Regionale o la Delegazione di appartenenza, nonché la Sezione Medica del Settore Tecnico, della accertata INIDONEITÀ alla pratica sportiva agonistica di un loro calciatore tesserato, di qualsiasi categoria, ai fini della tempestiva revoca del tesseramento.

Il tesseramento dei calciatori va effettuato nel rispetto delle norme che lo disciplinano.

L'obbligatorio prescritto certificato deve rimanere acquisito agli atti della Società di appartenenza ed ha validità di anni uno, da rinnovare ad ogni successiva scadenza.

41. TUTELA ASSICURATIVA TESSERATI E DIRIGENTI L.N.D. – MODALITA' DI DENUNCIA E GESTIONE DEI SINISTRI - C.U. N. 7 DELLA L.N.D. DEL 1° LUGLIO 2021

La L.N.D., di intesa con la Generali Italia S.p.A., anche per la stagione sportiva 2021 - 2022 conferma le coperture assicurative relative alla tutela Infortuni e responsabilità civile a favore delle Società sportive e dei tesserati della Lega.

Di seguito si riportano le indicazioni per la procedura di denuncia dei sinistri per tesserati e dirigenti delle Società affiliate alla Lega Nazionale Dilettanti.

La denuncia di sinistro, trasmessa dall'Assicurato o da chi ne faccia le veci ed eventuali aventi causa, potrà essere effettuata:

- Attraverso il sistema di denuncia on-line accessibile sul portale web della Lega Nazionale Dilettanti – www.lnd.it - selezionando il banner posto sulla destra della home-page denominato "ASSICURAZIONI". All'interno di questo spazio web, si potrà accedere al portale **One care** per effettuare la denuncia on-line.

La procedura di denuncia on-line è di facile gestione, non comporta spese e assicura l'immediata presa in consegna e lavorazione del sinistro.

- In alternativa alla denuncia on-line (che rimane il sistema preferibile), la denuncia può essere effettuata con l'invio dei moduli debitamente compilati e sottoscritti, da inviarsi a mezzo **raccomandata A/R ad AON S.p.A. - Ufficio Sinistri infortuni - Via Ernesto Calindri, 6 - 20143 Milano.**

Corre l'obbligo segnalare che la suddetta tipologia di procedura comporta necessariamente ritardi nell'istruttoria e iter liquidativo della posizione.

Si ricorda, inoltre, che nella pagina <https://www.lnd.it/it/servizi/assicurazioni> sono disponibili tutte le informazioni utili a comprendere il mondo assicurativo della L.N.D..

In particolare, sono stati inseriti i moduli per la denuncia cartacea, la sintesi della polizza e il vademecum esplicito per procedere all'apertura telematica del sinistro.

Nella stessa pagina web le Società sportive trovano anche la Dichiarazione Assicurativa RCT, idonea per produrre alle Amministrazioni Comunali un documento che confermi la tutela delle associate alla L.N.D. che gestiscono impianti sportivi.

La denuncia di sinistro, a prescindere dalla procedura prescelta, deve essere effettuata **entro 30 giorni dalla data dell'infortunio**, mentre nel caso di infortunio mortale, la denuncia dovrà essere effettuata **entro i 15 giorni successivi al decesso, a mezzo telegramma da trasmettere all'indirizzo sopra indicato.**

Inoltre, per eventuali informazioni circa lo status della pratica di sinistro è a disposizione la Centrale Operativa al numero verde **800.137.060**

SERVIZIO DI CONSULENZA ASSICURATIVA LND

Si ricorda che è sempre attivo (fatta eccezione per i punti 1 e 2 sotto riportati) il servizio di consulenza per le problematiche contrattuali, per i temi concernenti la copertura assicurativa dei tesserati e dei dirigenti, e per l'assistenza alle Società sportive sui temi assicurativi.

Il servizio di consulenza è predisposto dalla LND e non dalla Generali Italia S.p.A., pertanto:

1 - **NON PUÒ DARE INFORMAZIONI SULLA GESTIONE DELLE PRATICHE** e non liquida i sinistri. Per tale operazione è necessario contattare il numero verde 800 137 060;

2 - il servizio **NON OPERA PER I TESSERATI DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO.**

Il servizio di consulenza (fatta eccezione per i punti 1 e 2 sopra riportati) è attivo dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.00, contattando il numero telefonico 335.8280450.

Si precisa che i tesserati del Settore Giovanile e Scolastico (e cioè i ragazzi di età inferiore ai 14 anni o quelli di età compresa tra 14 e 16 con tesseramento annuale) non rientrano nella copertura della polizza LND, bensì in quella FIGC e devono denunciare i sinistri attraverso il sito del Settore Giovanile, disponibile all'indirizzo www.figc.it

IMPORTI PREMI ASSICURATIVI

Il premio pro-capite per la stagione sportiva 2021-2022 è pari ad **Euro 27,00** per gli assicurati delle categorie **Calciatori e Allenatori delle Società della L.N.D..**

Per quanto attiene i **"Dirigenti" tesserati con le Società della L.N.D.**, di seguito si rendono noti gli importi dei premi relativi alla copertura assicurativa L.N.D. - Generali/INA Assitalia, per la stagione sportiva 2021/2022:

- ogni singola Società partecipante al Campionato Nazionale Serie D, al Campionato di Serie C del Dipartimento Calcio Femminile ed ai Campionati Nazionali di Serie A, A2 e B maschili e di Serie A e A/2 femminili della Divisione Calcio a Cinque, dovrà corrispondere un premio forfetario annuale pari ad **Euro 180,00;**

- ogni singola Società partecipante al campionato di Eccellenza, Promozione e 1' Categoria, dovrà corrispondere un premio forfetario annuale pari ad **Euro 130,00;**

- ogni singola Società partecipante a tutti gli altri Campionati organizzati dalla L.N.D., ad eccezione dell'attività Amatoriale e Ricreativa, dovrà corrispondere un premio forfetario pari ad **Euro 90,00.**

Per quanto attiene alla categoria **Dirigenti** delle Società della L.N.D. il premio per la stagione sportiva 2021/2022 è di **Euro 5,00**.

Ai Dirigenti Ufficiali sono applicate le medesime coperture assicurative previste per i calciatori.

42. **PIATTAFORMA DIGITALE GESTIONE SINISTRI SGS**

COMUNICAZIONE ALLE SOCIETÀ

Si informa che è attiva la nuova piattaforma digitale per la gestione on line dei sinistri relativi alla polizza Tesserati Settore Giovanile e Scolastico. Di seguito, il link per accedervi

<https://figc.eclaim.cloud/>

Sulla piattaforma è indicato l'iter procedurale da seguire per l'istruzione delle pratiche.

Per qualsiasi informazione è attivo il servizio telefonico di supporto che risponde al numero: **800 959 368** (numero Verde gratuito da rete fissa)

0297078339 (da rete mobile e dall'estero a pagamento al costo previsto dal proprio piano tariffario) **Ricordiamo che tale servizio è attivo solo per i tesserati dal 1° luglio 2021**

Per i sinistri accaduti tra il 01/01/2015 ed il 31/07/2021, rimane attiva la procedura online disponibile al link <https://www.marshaffinity.it/figc/>

43. **PRIVACY**

Nel rispetto della privacy, le Società che non volessero veder pubblicati i numeri telefonici e quant'altro dei propri responsabili, come da scheda di censimento società, sono invitate a darne comunicazione scritta a questa Delegazione Provinciale.

Il silenzio equivale ad assenso di pubblicazione.

Le Società sono invitate, qualora non avessero ancora provveduto, ad inviare l'indirizzo di posta elettronica per la ricezione dei comunicati ufficiali.

44. **RICHIESTA DI INFORMAZIONI AGLI UFFICI**

Si ritiene opportuno ricordare che alle richieste telefoniche avanzate dalle Società agli Addetti, in merito all'interpretazione di norme contenute nelle "Carte Federali", le risposte date non possono essere assolutamente vincolanti né tanto-meno dotate di validità assoluta.

Si precisa inoltre che ogni parere informale non potrà comunque impegnare le decisioni che andranno ad essere adottate dagli Organi della giustizia Sportiva, i quali – come noto – operano in completa autonomia di giudizio.

45. **COMUNICATO UFFICIALE**

Si informa che i Comunicati Ufficiali sono consultabili sul sito sicilia.lnd.it (selezionando successivamente "Agrigento" dal menù a tendina in alto a destra dello schermo) e cliccando su "Comunicati".

Si informa, altresì, che questa Delegazione Provinciale provvede alla emissione di Comunicati Ufficiali contenenti, tra l'altro, i provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo, ogni qualvolta che si disputano turni infrasettimanali, recuperi, etc...

Ciò al fine di evitare il semplice automatismo delle squalifiche e garantire la massima regolarità dei Campionati.

Le decisioni della Delegazione e del Giudice Sportivo, hanno decorrenza e sono valide a tutti gli effetti, dal giorno successivo alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale indicata in calce allo stesso.

Si precisa che ha valore ufficiale, sia per il testo che per la decorrenza dei termini, unicamente la copia affissa all'albo della sede del Comitato competente.

46. INDIRIZZO DI POSTA DEL COMITATO REGIONALE SICILIA

Come pubblicato nei precedenti Comunicati il Comitato Regionale Sicilia L.N.D. ha effettuato il trasloco degli uffici. Pertanto si comunica il nuovo indirizzo di posta:

**L.N.D. – COMITATO REGIONALE SICILIA
VIA ORAZIO SIINO, s.n.c.
90010 FICARAZZI (PA)**

47. INDIRIZZO DI POSTA DELEGAZIONE DI AGRIGENTO

Si informa che l'indirizzo di posta della Delegazione è il seguente:

**L.N.D. – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI AGRIGENTO
VIA LUCREZIO 5/B – VILLAGGIO MOSE'
92100 AGRIGENTO (AG)**

48. ORARIO DELEGAZIONE PROVINCIALE

Si informa che la Delegazione Provinciale LND di Agrigento, sarà aperta al pubblico nei seguenti orari:

LUNEDI'	08.30 - 15.00
MARTEDI'	10.00 - 17.00
MERCOLEDI'	10.00 - 17.00
GIOVEDI'	CHIUSO
VENERDI'	08.30 - 15.00
SABATO	CHIUSO

Si pregano le Società, a rispettare con scrupolosa attenzione i seguenti orari, al fine di garantire una corretta gestione del lavoro interno.

49. COMUNICAZIONE

Il Delegato Provinciale, Prof. Angelo Caramanno, riceverà le Società presso la Delegazione di Agrigento **mercoledì dalle ore 10:30 alle ore 12:30.**

Per comunicazioni inviare e-mail all'indirizzo di posta elettronica del.agrigento@lnd.it

***Il Segretario
Prof. Tonino Burgio***

***Il Delegato Provinciale
Prof. Angelo Caramanno***

Pubblicato in Agrigento ed affisso all'albo della D.P. il 23/12/2021